

SOMMARIO

COMUNE DI CORIANO

(Provincia di Rimini)	3
CONTRATTO DI SERVIZIO	3
CUP C74J25000270002	3
CIG B94FC46B11	3
1. Sezione I – Condizioni Generali	5
1. PREMESSE	5
2. ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI	6
3. CONDIZIONI GENERALI	6
4. OGGETTO	7
5. DURATA, EFFICACIA E VALORE	9
2. SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE	9
6. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE	9
7. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO	11
8. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO	13
9. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
10. FORZA MAGGIORE	16
3. SEZIONE III – GESTIONE	17
11. FASE DI GESTIONE	17

	12. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ.....	18
	13. SOSPENSIONE DEI SERVIZI.....	20
	14. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL RAPPORTO.....	22
	4. SEZIONE IV – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF.....	23
	15. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO.....	23
	16. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO.....	23
	5. SEZIONE V – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE	
	PER I FINANZIATORI.....	26
	17. CAUZIONI.....	26
	18. PENALI.....	27
	19. RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE.....	28
	6. SEZIONE VI- VICENDE DELLA CONCESSIONE.....	33
	20. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL	
	CONCESSIONARIO.....	33
	21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI	
	E DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE.....	36
	22. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL	
	CONCEDENTE.....	36
	23. REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	38
	24. RECESSO.....	38
	25. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO.....	40
	26. MONITORAGGIO.....	41
	27. CESSIONE E SUBAPPALTO.....	42
	28. COMUNICAZIONI.....	42

29.	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	43
30.	DISPOSIZIONI ANTIMAFIA.....	43
31.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	43
32.	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	46
33.	RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO.....	47
34.	PATTO DI INTEGRITA'.....	47
35.	DISPOSIZIONI FINALI - NORME DI RINVIO.	47
	COMUNE DI CORIANO	
	(Provincia di Rimini)	
	CONTRATTO DI SERVIZIO	
	PER LO SVOLGIMENTO IN CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO TENNIS" DI VIA PIANE A CORIANO	
	CUP C74J25000270002	
	CIG B94FC46B11	
	CPV 92610000-0 Servizi di gestione impianti sportivi	
	L'anno 2026 (duemilaventisei), il giorno _____, del mese di _____ con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra le sottoscritte parti:	
	- il COMUNE DI CORIANO , avente sede legale a Coriano, in Piazza Mazzini n. 35, Cod. Fisc. 00616520409, rappresentato da _____, in qualità di Responsabile dell'Area _____ del Comune di Coriano, che rappresenta ai sensi dell'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in forza del provvedimento sindacale n. ____ del _____ di	
	3	

	seguito denominato CONCEDENTE	
	e	
	- la Società _____, avente sede legale	
	in _____, Cod. Fisc. e P.IVA _____, in	
	persona del _____, legale rappresentante della società	
	_____ nato a _____ il _____ C.F.:	
	_____, di seguito denominata CONCESSIONARIO	
	PREMESSO CHE:	
	Il Comune di Coriano ha previsto l'affidamento in concessione del pubblico	
	servizio di gestione dell'impianto sportivo "Centro tennis di via Piane" come	
	meglio specificato di seguito.	
	Il servizio è stato inserito nel programma triennale dei servizi e delle forniture di	
	cui all'art. 37 del D.lgs. 36/2023 (Codice Contratti Pubblici) approvato con	
	deliberazione di Consiglio comunale n. 21/2025 e ss.mm.ii.;	
	Con atto di Determinazione del Responsabile dell'Area servizi alla persona n. ____	
	del _____, venivano approvati gli atti di gara (progetto con allegato il capitolato,	
	disciplinare di gara, schema contrattuale, matrice dei rischi e piano di	
	conduzione) per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto	
	sportivo "Centro tennis di via Piane" di Coriano per 3 (tre) anni decorrenti	
	dall'affidamento anche in via di urgenza del servizio.	
	Con atto di Determinazione del Responsabile dell'Area servizi alla persona n.	
	_____ del _____ veniva disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio alla	
	Società _____;	
	Non vi sono oneri per la sicurezza collegati a rischi da interferenze	
	4	

	nell'esecuzione del presente servizio;	
	Il codice CUP è C74J25000270002	
	il Codice CIG è B94FC46B11.	
	La consegna del servizio avverrà con separato verbale. L'Aggiudicatario ha	
	presentato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di	
	partecipazione alla gara e sono state effettuate le ulteriori verifiche da parte	
	dell'Ufficio, con esito favorevole.	
	È stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	
	referito all'Aggiudicatario;	
	Le parti intendono disciplinare mediante apposito contratto di concessione la	
	gestione dell'impianto sportivo "Centro tennis di via Piane" di Coriano.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Si conviene e si stipula quanto segue:	
	1. Sezione I – Condizioni Generali	
	1. PREMESSE	
	1) Il presente contratto regola il rapporto tra le parti.	
	2) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del	
	contratto.	
	3) I documenti contrattuali elencati all'art. 2, che le Parti dichiarano di ben	
	conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati al contratto,	
	costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui	
	integralmente richiamati.	
	4) Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si applica la normativa	
	nazionale e dell'Unione Europea.	
	5	

	5) In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel contratto	
	e quelle contenute nei documenti contrattuali valgono le disposizioni del	
	contratto.	
	2. ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI	
	- Progetto e relativi allegati (PEF, QTE, Capitolato, Piano di Conduzione,	
	Matrice dei rischi);	
	- Capitolato di gestione e relativi allegati (Planimetria, Tariffe)	
	- Verbale sottoscritto dalle parti dello stato di conservazione dei beni	
	mobili e dello stato manutentivo dell'impianto effettuato il _____	
	3. CONDIZIONI GENERALI	
	1) Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e	
	garantisce che:	
	a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto e adempiere	
	validamente alle obbligazioni da esso nascenti;	
	b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di	
	crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta	
	amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non	
	essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali	
	situazioni];	
	c) è in possesso al momento della stipula del contratto e sarà in possesso per	
	tutta la durata della concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le	
	abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della	
	propria attività di impresa in qualità di Concessionario;	
	d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento	
	6	

	giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei	
	soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni	
	derivanti dal contratto;	
	e) non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18,	
	commi 2 e 3, D.lgs. 36/2023.	
	2) Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il	
	Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta	
	la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto	
	di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25.	
	3) Non è ammessa la cessione del contratto.	
	4. OGGETTO	
	1) Il contratto ha a oggetto l'affidamento in concessione della gestione	
	dell'Impianto sportivo "Centro Tennis di Via Piane" di Coriano costituito da:	
	a) n. 1 campo da tennis in terra battuta e copertura fissa in legno, e	
	relative pertinenze, contraddistinto al numero 16 della planimetria;	
	b) n. 2 campi da tennis in terra battuta e relative pertinenze,	
	contraddistinti ai numeri 17 e 18 della planimetria;	
	2) L'Impianto sportivo viene dato in concessione nelle condizioni di fatto e di	
	diritto e di conservazione in cui si trova al momento dell'indizione della	
	presente gara e di cui il futuro Concessionario è reso edotto attraverso la	
	possibilità del sopralluogo preventivo.	
	3) In particolare, formano oggetto del contratto le seguenti attività:	
	a) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla gestione dell'impianto	
	sportivo;	

	b) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo prevista,	
	programmata o comunque necessaria a garantire la funzionalità e disponibilità	
	dell'impianto e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata	
	della concessione;	
	c) la gestione dell'impianto sportivo e l'erogazione dei servizi da parte del	
	Concessionario per tutta la durata della concessione in conformità a quanto	
	stabilito nella Sezione III;	
	d) l'eventuale organizzazione di attività sportive e ricreative.	
	4) Le attività di cui al comma 3 devono essere realizzate in conformità alle	
	previsioni del contratto.	
	5) La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto e la	
	documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal	
	Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta	
	di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce	
	espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o	
	riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa	
	autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate	
	all'esecuzione del contratto.	
	6) Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro	
	qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi,	
	licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti,	
	materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato	
	nell'esecuzione del contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario	
	tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di	

	sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere	
	dell'ingegno.	
	7) Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente	
	indicati nel contratto.	
	5. DURATA, EFFICACIA E VALORE	
	1) Il contratto ha la durata complessiva di anni 3 (tre), ferme le variazioni dovute	
	all'applicazione dell'art. 13 (Sospensione dei servizi) per un valore complessivo	
	di € 339.990,00.	
	2) È prevista la possibilità di una proroga tecnica a norma dell'art. 120, comma 11,	
	D.lgs. 36/2023 di 6 mesi (sei) del valore di € 48.570,00, già ricompresi nel	
	valore complessivo.	
	3) La durata del contratto decorre dalla consegna del servizio anche in via	
	anticipata e/o d'urgenza.	
	2. SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E	
	DEL CONCEDENTE	
	6. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE	
	1) Compete al Concedente:	
	a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree del	
	_____, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito	
	verbale di consegna (contenuto nell'allegato _____) sottoscritto dalle parti e	
	assicurando per l'effetto, a partire dal _____, la detenzione e la	
	custodia in favore del Concessionario degli edifici e delle altre strutture	
	costituenti l'Impianto Sportivo Centro Tennis di Via Piane come indicato nel	
	capitolato di gestione;	
	9	

	b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei servizi;	
	c) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione, del contratto nel rispetto dell'articolo 114 del D.lgs. 36/2023;	
	d) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;	
	e) vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato di gestione dell'impianto, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;	
	f) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del D.lgs.36/2023, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.	
	2) Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:	
	a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi dell'art. 14	
	10	

	(Tariffe);	
	b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e	
	delle aree interessate dalla concessione;	
	c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree	
	limitrofe a quelle interessate dalla concessione;	
	d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la	
	revoca della concessione ai sensi dell'art. 23 (Revoca della concessione).	
	7. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO	
	1) Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario	
	si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte	
	le attività inerenti alla gestione dell'impianto sportivo Centro Tennis di via Piane	
	in considerazione dello stato dei luoghi.	
	2) Il Concessionario dichiara e garantisce di:	
	a) aver posto in essere le attività finalizzate a acquisire la conoscenza dello	
	stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla concessione. Il	
	Concessionario non può pertanto eccepire durante la gestione dell'opera, la	
	mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto	
	noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del contratto in ragione delle	
	predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie	
	dovute a carenze conoscitive dei luoghi;	
	b) aver valutato e condiviso il capitolato di gestione dell'impianto sportivo e il	
	piano di conduzione tecnica, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di	
	gestione previsti dal contratto.	
	3) Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:	

	a) mantenere l'impianto sportivo, nella situazione accertata nel verbale di cui all'allegato ____, e erogare i servizi in conformità a quanto stabilito nel contratto e nei documenti contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni (livello minimo). Si ribadisce che il livello di manutenzione e quindi dei livelli della prestazione relativi all'attività manutentiva dipendono dallo stato dei luoghi accertato nel verbale di cui all'allegato ____;	
	b) provvedere alla pulizia degli impianti nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato prestazionale e nell'offerta tecnica;	
	c) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal D.lgs. 36/2023 e dal contratto;	
	d) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;	
	e) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile al termine di ogni anno;	
	f) assicurare il costante monitoraggio delle attività svolte, come precisato in dettaglio all'art. 7 (Obblighi del concessionario) del capitolato.	
	4) Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni a esso riconducibili previste nel contratto, nei documenti contrattuali e nel capitolato di gestione.	
	5) Il Concessionario si impegna a adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui	

	sopra.	
	8. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO	
	1) Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal	
	contratto. In particolare, egli è responsabile:	
	a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e	
	della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le	
	norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel contratto, nei documenti	
	contrattuali e negli allegati [capitolato speciale di appalto, piano di conduzione	
	tecnica] sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il	
	corretto adempimento;	
	b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al	
	Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o	
	colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere	
	e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle eventuali opere che per	
	l'erogazione dei servizi.	
	c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di	
	terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi	
	contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;	
	d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione	
	dell'Impianto sportivo e delle attività connesse.	
	9. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	1) Le parti si impegnano a adempiere puntualmente a quanto previsto all'art. 3	
	della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità	
	dei flussi finanziari.	
	13	

	2) A tal fine, il Concessionario si obbliga:	
	a) a utilizzare il/i conto/i corrente/i bancario o postale _____	
	dedicato/i in via esclusiva al contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i	
	movimenti finanziari relativi al contratto stesso, da effettuare esclusivamente	
	tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di	
	incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,	
	fermo restando quanto previsto all'art. 3 commi 2, 3 e 4 della legge 13 agosto	
	2010, n.136;	
	b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i	
	conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del contratto,	
	gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità	
	[specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad	
	operare su detto/i conto/i;	
	c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni	
	modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al	
	Concedente;	
	d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a	
	ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo	
	di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) sopraindicati.	
	3) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento	
	idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento,	
	costituisce causa di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'articolo	
	1456 c.c.	
	4) Il Concessionario si obbliga altresì:	

	a)	a inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
	b)	a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rimini della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
	c)	a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Rimini qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
	5)	Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
	6)	Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. B7AB4BCD67/C74J25000270002 al cessionario, anche nell’atto di

	cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di	
	pagamento utilizzati.	
	10. FORZA MAGGIORE	
	1) Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al	
	momento della sottoscrizione del contratto, idonei a rendere oggettivamente	
	impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento	
	delle obbligazioni del contratto:	
	a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi,	
	atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che	
	riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o servizi	
	oggetto del contratto;	
	b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;	
	c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;	
	d) incidenti aerei;	
	e) epidemie e contagi;	
	f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità e eccezionalità,	
	riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.	
	2) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la parte che non può	
	adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta	
	impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione	
	all'altra parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti	
	prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è	
	possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo	
	delle parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei servizi, gli eventi di	

	cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.	
	3) Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applica l'art. 13 (Sospensione dei servizi). Nel caso in cui l'evento comporti l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, le parti possono avviare la procedura di cui all'art. 16 (Riequilibrio economico finanziario).	
	[in alternativa, nel caso in cui sia attiva una specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti da eventi di forza maggiore i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: 3. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applicano l'art. 13 (Sospensione dei servizi). e si attiva la polizza di cui all'art. 19 (Responsabilità e polizze assicurative)].	
	4) Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 365 giorni consecutivi, ciascuna parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile, con le conseguenze di cui al comma 4 art. 20 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario) del presente contratto.	
	5) Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di fruire dell'Impianto, ciascuna parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile.	
	3. SEZIONE III – GESTIONE	
	11.FASE DI GESTIONE	
	1) La gestione dei servizi di cui all'art. 12 (Servizi di disponibilità) ha inizio a seguito della consegna anche in via di urgenza dell'impianto sportivo. La	
	17	

	consegna in gestione dell'impianto potrà avvenire anche in pendenza della	
	stipula del contratto con il soggetto risultato aggiudicatario, per non comportare	
	ritardi e non compromettere la programmazione delle attività sportive e	
	ricreative.	
	2) Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della	
	corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche in caso di	
	subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le	
	prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono	
	affidamenti a terzi e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.	
	3) La gestione dei servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:	
	a) i soggetti che svolgono i servizi devono essere qualificati per la quota da	
	eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti negli atti di gara;	
	b) i servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del capitolato di	
	gestione;	
	c) i servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di	
	offerta.	
	4) Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20	
	giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica	
	del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da	
	parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti	
	professionali e speciali.	
	12.SERVIZI DI DISPONIBILITÀ	
	1) Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i servizi di disponibilità dell'impianto	
	sportivo necessari a garantire la piena fruibilità dello stesso secondo gli standard	

	quantitativi e qualitativi disciplinati nel capitolato di gestione.	
	2) Sono servizi di disponibilità dell'impianto sportivo:	
	• il servizio di gestione ossia i Servizi a Tariffa :	
	➤ il servizio di gestione dei campi tennis e relative pertinenze;	
	• il servizio di manutenzione dell'impianto sportivo e di tutte le sue parti interne e	
	esterne;	
	• il servizio di fornitura e gestione delle utenze (acqua, energia elettrica, gas,	
	telefono e servizi a rete in generale); a tal fine il Concedente consegna,	
	unitamente alla sottoscrizione del presente contratto, l'elenco aggiornato delle	
	utenze per consentire le volture;	
	• il servizio di pulizia dell'impianto sportivo in tutte le sue parti interne e esterne;	
	• la responsabilità della sorveglianza e custodia della struttura anche in orario di	
	chiusura;	
	3) Il Concessionario si impegna a svolgere la manutenzione ordinaria e	
	straordinaria dell'impianto con le modalità e i tempi previsti nel piano di	
	conduzione tecnica, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la	
	durata della concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare	
	l'impianto sportivo al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo	
	il normale deperimento d'uso così come previsto nel capitolato di gestione.	
	4) Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a eseguire tutte le	
	attività non programmate di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e	
	delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità	
	dell'impianto secondo gli standard previsti nei documenti di gara per tutta la	
	durata del contratto.	

	5) Il Concessionario si obbliga a fornire i servizi di cui al comma 2 per tutta la	
	durata del contratto secondo i termini di quantità, modalità e qualità, indicati nel	
	capitolato di gestione.	
	13.SOSPENSIONE DEI SERVIZI	
	1) La sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi può essere disposta in	
	ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee a impedire	
	temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative	
	alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle	
	cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della	
	medesima. La fornitura dei servizi può essere sospesa:	
	a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile	
	fornitura dei servizi, come di seguito individuate:	
	<ul style="list-style-type: none"> • indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non 	
	imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o	
	servizi oggetto del contratto,	
	<ul style="list-style-type: none"> • impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari a adempiere 	
	alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al	
	Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto,	
	<ul style="list-style-type: none"> • comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al 	
	Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;	
	b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave	
	e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;	
	c) per le cause di forza maggiore di cui all'art. 10.	
	2) Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione, salvo i casi di	

	sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.	
3)	Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non	
	sia in grado di prestare il/i servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata	
	comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato	
	l'evento, il/i servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i servizi la	
	cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in	
	conseguenza dell'/degli evento/i.	
4)	Il Direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione della	
	fornitura dei servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario	
	entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con	
	l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di	
	sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione	
	delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più	
	breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i servizio/i sospeso/i, dei	
	mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni	
	contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto non	
	coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a	
	mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di	
	redazione.	
5)	Nelle ipotesi di cui al comma 1:	
a)	qualora la sospensione ecceda i 7 giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio	
	della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario	
	può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i servizio/i di un numero di	
	giorni pari a quello di durata della sospensione;	

	b) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente	
	considerati, ecceda i 3 mesi (tre mesi) comportando altresì l'alterazione	
	dell'equilibrio economico finanziario, le parti possono avviare la procedura di	
	cui all'art. 16 (Riequilibrio economico finanziario), anche in caso di lavori	
	straordinari in capo all'Ente.	
	6) La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause	
	della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione del contratto redige il verbale di	
	ripresa della fornitura del/i servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per	
	ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore	
	dell'Esecuzione del contratto non coincida con il Responsabile Unico del	
	Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata	
	entro cinque giorni dalla data della sua redazione.	
	7) Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi disposta dal	
	Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui	
	al comma 1, al Concessionario non è in ogni caso dovuto un risarcimento, ma	
	può essere prolungato il contratto per il tempo in cui è stata predisposta la	
	sospensione dei servizi.	
	8) Si precisa che risulta possibile nel corso di vigenza del presente contratto di	
	concessione l'esecuzione di lavori straordinari in capo all'Ente a seguito di	
	adesione a bandi nazionali e/o europei. Qualora tali interventi non	
	compromettessero l'erogazione dei servizi a tariffa il Concessionario non ha	
	diritto a risarcimento né ha diritto alla revisione del PEF.	
	14.CONDIZIONI ECONOMICHE DEL RAPPORTO	
	1) TARIFFE: Per l'erogazione dei servizi soggetti a tariffa di cui all'art. 12 (Servizi	

	di disponibilità), il Concessionario si impegna a applicare e incassare le tariffe	
	fissate nella deliberazione di Giunta comunale vigente e successive modifiche ed	
	integrazioni. Il Concessionario si impegna, altresì, a far applicare le medesime	
	tariffe ai terzi eventualmente affidatari della gestione dei servizi stessi.	
	2) CANONE: il Concessionario resta tenuto a corrispondere al Concedente il	
	canone, come previsto e risultate dalla gara per l'aggiudicazione del servizio. Il	
	canone dovrà essere corrisposto al Concedente annualmente, così come previsto	
	all'art. 3 c. 2 del Capitolato.	
	4. SEZIONE IV – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF	
	15.EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	
	1) Gli elementi quali la durata della concessione, le tariffe stabilite con	
	deliberazione di Giunta comunale vigente e successive modifiche ed integrazioni	
	e gli altri elementi indicati nel PEF allegato agli atti di gara costituiscono i	
	presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che	
	concorrono a determinare l'equilibrio economico finanziario.	
	2) Le parti prendono atto che l'equilibrio economico finanziario della gestione è	
	dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e	
	di sostenibilità finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base del	
	seguente indicatore contenuto nel Piano Economico Finanziario: Tasso di	
	Rendimento pari a 1,9307%	
	16.RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	
	1) Le parti procedono alla revisione del PEF, ai sensi dell'art. 177, comma 5 e	
	dell'art. 192 del D.lgs. 36/2023, qualora si riscontri un'alterazione	
	dell'equilibrio economico finanziario determinata da uno o più eventi di	
	23	

	disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione	
	del Tasso di Rendimento di cui all'art. 15 (Equilibrio economico finanziario)	
	rispetto ai valori del PEF contrattuale, correnti alla data immediatamente	
	precedente al verificarsi dei predetti eventi di disequilibrio. Si considerano	
	eventi di disequilibrio esclusivamente i seguenti:	
	a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono	
	economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione	
	dell'impianto e dei servizi;	
	b) i casi di sospensione di cui all'art. 13 (Sospensione dei servizi), comma 5,	
	lettera c), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda	
	rispettivamente i 3 mesi in fase di gestione;	
	c) le cause di forza maggiore ai sensi dell'articolo 10 (Forza maggiore) e	
	l'aumento o la diminuzione del costo dell'energia elettrica e del gas.	
	2) Al verificarsi di una variazione sul Tasso di Rendimento, ciascuna parte può	
	attivare il procedimento di riequilibrio economico finanziario del PEF, qualora la	
	variazione superi i parametri come sotto determinati. Il procedimento si potrà	
	attivare solo decorso un anno dall'affidamento o dal precedente riequilibrio	
	qualora il Tasso di Rendimento diventi minore di -5% si potrà procedere alla	
	procedura di riequilibrio del PEF, valutando insieme al Concedente la possibilità	
	di recedere dal contratto.	
	3) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1 e 2, il Concessionario, al fine	
	di avviare la procedura di revisione del PEF, ne dà comunicazione scritta al	
	Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato	
	l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente	
	24	

	documentazione dimostrativa:	
	a) PEF in disequilibrio, in formato editabile;	
	b) PEF revisionato, in formato editabile;	
	c) relazione esplicativa del PEF revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;	
	4) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel contratto di quanto previsto nel PEF revisionato.	
	5) La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio economico finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.	
	6) In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le parti demandano a un tavolo tecnico composto da:	
	– un rappresentante del Concedente;	
	– un rappresentante del Concessionario;	
	– un esperto con comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore (scelto di comune accordo tra le parti medesime), per la formulazione della proposta di riequilibrio economico finanziario.	
	Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo.	
	25	

	In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata	
	definizione di una proposta di riequilibrio condivisa dalle parti entro 60 giorni	
	dalla convocazione del tavolo stesso, le parti possono recedere dal contratto ai	
	sensi dell'art 26 (Recesso). In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli	
	importi di cui all'art. 26 comma 2.	
	5. SEZIONE V – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I	
	FINANZIATORI	
	17.CAUZIONI	
	1) A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto il	
	Concessionario presta, contestualmente alla stipula del contratto, la garanzia	
	definitiva di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023, pari al 10% dell'importo	
	contrattuale, con le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. 36/2023. La predetta	
	garanzia è rilasciata da _____.	
	Il Concessionario si impegna, in	
	ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal D.lgs. 36/2023 o	
	comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le	
	modalità ivi stabilite.	
	2) Copia della polizza dovrà essere inviata alla casella Pec del Comune di Coriano	
	comune.coriano@legalmail.it (da Pec) e all'email ordinaria	
	protocollogenerale@comune.coriano.rn.it. Il Comune provvederà allo svincolo	
	della polizza al termine della concessione previa verifica del puntuale e corretto	
	adempimento degli obblighi assunti.	
	3) La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà	
	prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la	
	sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'ufficio	

	competente.	
4)	Il Concessionario ha l'obbligo di reintegrare il valore dalla garanzia prestata, in caso di escussione, totale o parziale, ad opera dell'Ente affidante, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione scritta ricevuta dal medesimo Ente, pena la risoluzione del contratto, in caso di inutile decorso di un ulteriore termine di tre mesi dalla ricezione di apposita diffida dell'Ente affidante.	
5)	La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Concessionario di provvedere all'intero risarcimento dei danni da inadempimento in favore dell'Amministrazione.	
18.PENALI		
1)	La violazione degli obblighi del concessionario previsti negli atti di gara, ivi inclusi quelli previsti nel programma presentato in sede di offerta, nonché all'art. 7 del capitolato di gestione e nelle norme del piano di conduzione tecnica, qualora non sia di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto, possono dar luogo all'applicazione di penali.	
2)	L'inadempimento dovrà essere contestato al Concessionario in maniera precisa dandogli un termine non inferiore a 7 giorni per eventuale produzione di elementi e documenti a difesa. La penale sarà stabilita dal responsabile del procedimento tra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 1.000,00. L'importo della penale viene duplicato in caso di reiterazione della stessa violazione nello stesso anno. L'importo delle singole penali, a seguito dell'istruttoria, sarà individuato sulla base dell'importanza, delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio, del ripetersi delle manchevolezze o infine	
	27	

	del danno arrecato all'immagine del servizio e quindi al Concedente.	
3)	Il Concessionario è tenuto a corrispondere una penale, oltre alle spese sostenute dal Concedente, per ogni inadempienza che il Comune dovesse riscontrare, d'ufficio o per denuncia di terzi, per i casi seguenti:	
	– mancata manutenzione ordinaria: per il primo accertamento d'intervento non effettuato: fino a € 300,00; per ogni successivo accertamento d'intervento non effettuato: fino a € 400,00;	
	– mancata volturazione delle utenze € 50,00 per ogni giorno di ritardo;	
	– mancata presentazione del rendiconto della gestione entro 2 mesi dalla fine dell'anno di riferimento € 1.000,00;	
	– mancato esecuzione del monitoraggio della gestione;	
	– inadempienze in merito agli obblighi previsti dal capitolato e dall'offerta tecnica: da € 150,00 ad € 1.000,00 in base alla gravità/rilevanza;	
	- per ogni giorno di mancato svolgimento delle attività previste: fino a € 1.000,00.	
	Il Concedente domanda la penale con diffida al Concessionario affinché la corrisponda nel termine di 30 (trenta) giorni. Scaduto il termine il Concedente ha il diritto di incamerare in via amministrativa la cauzione che nel termine di 30 (trenta) giorni dovrà poi essere reintegrata dal Concessionario pena decadenza dalla concessione stessa, fatto salvo il pagamento diretto da parte del concessionario.	
	19.RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE	
	1) Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del Contratto (anche in caso di	
	28	

	subappalto); è responsabile quindi di tutte le attività a suo carico derivanti dal	
	contratto. In particolare, è responsabile:	
	a. dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali	
	e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso	
	che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel contratto, nei	
	documenti contrattuali e negli allegati (ivi compreso il capitolato) sono state	
	esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;	
	b. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al	
	Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto	
	doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi	
	ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per l'erogazione dei servizi	
	e la manutenzione;	
	c. dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di	
	terzi derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi	
	contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;	
	d. di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della	
	gestione del servizio e delle attività connesse.	
	2) Il Concedente non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che	
	dovessero derivare al Concessionario nell'attuazione del contratto per qualsiasi	
	causa, ivi comprese le giornate di utilizzo gratuito degli impianti a favore	
	dell'Amministrazione secondo quanto previsto nel presente atto.	
	3) Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone	
	e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e	
	prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo,	
	29	

	proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per	
	qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e	
	conseguenza civile e penale.	
	4) Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone	
	e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività	
	oggetto del contratto e di quelli che potrebbero verificarsi per la mancata	
	predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento	
	nei casi di emergenza.	
	5) A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al	
	risarcimento di tutti i danni di cui sopra.	
	6) Il Concedente si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del Concessionario,	
	qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione	
	del centro sportivo e dall'esecuzione dell'attività oggetto del contratto.	
	7) Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per	
	l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del presente	
	contratto, si impegna a stipulare, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, con	
	compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del D.lgs. 209/2005 s.m.i., una o	
	più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del	
	contratto per un massimale di importo minimo pari a euro 5.000.000,00 per	
	sinistro ed euro 5.000.000,00 per persona e per danni a cose, per tutta la durata	
	della concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal	
	Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:	
	a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del	

	Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o	
	dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano	
	durante l'erogazione dei Servizi;	
	b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non	
	espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al	
	Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal	
	Concessionario nell'ambito della concessione;	
	c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne,	
	nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Impianto sportivo	
	gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di	
	qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di	
	terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. A tal riguardo, premesso che il	
	Concedente ha stipulato propria polizza incendio ed altri rischi a garanzia dei	
	danni ai propri beni compresi quelli in uso al concessionario, comprensivi di	
	garanzia accessorie, eventi speciali e furto/rapina, il Concessionario si obbliga a	
	pagare al Concedente la quota parte di premio della suddetta polizza riferita ai	
	beni in uso calcolata in € 1.000,00 (mille/00) annui. Le franchigie, gli scoperti e	
	le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del	
	Concessionario.	
	8) Il Concessionario deve consegnare al Concedente, a richiesta della stazione	
	appaltante e comunque prima della sottoscrizione del contratto, copia delle	
	predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il	
	Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di	
	scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto	
	31	

	pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'art. 117, comma 10,	
	del D.lgs. 36/2023, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a	
	titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta	
	l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.	
	9) Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze	
	restano a totale carico del Concessionario.	
	10) Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i	
	danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.	
	11) Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di	
	legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.	
	12) Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente	
	ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il	
	Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a	
	provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi	
	importi dal corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente	
	articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni	
	l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla	
	data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento	
	del premio da parte del Concessionario.	
	13) Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento	
	l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al	
	presente articolo, il Concedente può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 20	
	(risoluzione per inadempimento del Concessionario) con conseguente	
	incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del	
	32	

	Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.	
14)	I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.	
15)	Le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata della concessione e copia delle medesime deve essere depositata presso il Comune mediante invio alla casella Pec comune.coriano@legalmail.it (da Pec) e all'e-mail ordinaria protocollogenerale@comune.coriano.rn.it, entro 30 giorni dall'inizio dell'esecuzione del servizio, se precedente rispetto alla stipulazione del contratto.	
16)	Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del relativo pagamento.	
6. SEZIONE VI- VICENDE DELLA CONCESSIONE		
20.RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO		
1)	Il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del contratto può avvalersi (nei casi previsti al comma 2) della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a _____ all'indirizzo PEC	
	33	

	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 1em;"></div>	
	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 1em;"></div>	
	del Concessionario e deve contenere l'inadempimento	
	contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto	
	concessorio alla data di invio della diffida stessa.	
	2) La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:	
	a) mancato raggiungimento del livello minimo per ciascuno dei servizi elencati	
	all'art. 6 del capitolato di gestione e all'art. 12 (Servizi di disponibilità) del	
	presente contratto;	
	b) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e/o inefficacia anche solo di una	
	delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli artt. 17 e 19;	
	c) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;	
	d) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e	
	fiscali, fatto salvo quanto previsto all'art. 95 del D.lgs. 36/2023;	
	e) grave violazione delle obbligazioni di cui all'art. 7 del capitolato di gestione	
	(Obblighi del concessionario);	
	f) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023;	
	g) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle	
	obbligazioni del contratto;	
	h) sospensione o abbandono del servizio di gestione;	
	i) inosservanza da parte del Concessionario delle disposizioni impartite, a norma	
	del piano di conduzione tecnica, fermo restando l'applicazione delle eventuali	
	penali;	
	j) mancata volturazione/attivazione delle utenze decorso il termine di 30 giorni	
	dalla consegna.	
	3) In caso di risoluzione del contratto, le somme dovute dal Concessionario in	

34

	favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono	
	quantificate sommando le seguenti voci:	
	a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal	
	Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti	
	l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente	
	abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del	
	contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare	
	la sicurezza e la funzionalità dell'impianto sportivo;	
	b) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo	
	Concessionario;	
	c) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.;	
	4) Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il	
	Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra	
	loro e con la presenza dell'eventuale Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale	
	entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la	
	risoluzione del contratto. Qualora le parti siglino tale verbale senza	
	contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il	
	verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni	
	dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere	
	corrisposti.	
	5) Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente,	
	salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento del credito del concedente.	
	6) Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura	
	in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il	
	35	

	Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e	
	condizioni del contratto.	
	21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E	
	DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE	
	1) Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:	
	a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa	
	documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di	
	prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti	
	dei soggetti di cui all'art. 90, comma 3, del D.lgs. 36/2023;	
	c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 90,	
	comma 1, del D.lgs. 36/2023 dei soggetti di cui all'art. 90, comma 3, del D.lgs.	
	36/2023;	
	d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento	
	idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi	
	dell'art. 3 comma 9-bis e dell'articolo 13. 2 della legge 13 agosto 2010 n.136.	
	Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'art. 22, comma 3	
	(risoluzione per inadempimento del Concessionario).	
	22. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE	
	1) Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave	
	inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del contratto tale da compromettere	
	la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art.	
	1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato,	
	comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al	

	Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della	
	facoltà di promuovere la risoluzione del contratto. La diffida ad adempiere deve	
	essere comunicata al Comune mediante invio alla casella Pec	
	comune.coriano@legalmail.it (da Pec) e all'e-mail ordinaria	
	protocollogenerale@comune.coriano.rn.it e deve contenere l'inadempimento	
	contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto	
	concessorio alla data di invio della diffida stessa.	
2)	Nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del servizio,	
	il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell'impianto sportivo,	
	alle medesime modalità e condizioni del contratto, per un periodo non superiore	
	a 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di	
	manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti	
	improcrastinabili ai sensi dell'art. 190 comma 6, del D.lgs. 36/2023. Resta inteso	
	che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato	
	al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In	
	ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo art. 190 comma 6 del	
	D.lgs. 36/2023, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria	
	dell'Impianto sportivo fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al	
	comma 6.	
3)	Qualora intervenga la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, il	
	Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli	
	importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:	
a)	gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della	
	risoluzione del contratto;	

- b) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal PEF allegato al contratto per gli anni residui di gestione della concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

- 4) Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

23.REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1) La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato a _____ all'indirizzo PEC _____ del Concessionario.

- 2) In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'art. 22 commi 3, 4 e 5 (Risoluzione per inadempimento del Concedente).

- 3) L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'art. 22 commi 3 e 4 (Risoluzione per inadempimento del Concedente) e ai sensi dell'articolo 190 comma 4 del D.lgs. 36/2023.

24.RECESSO

	1) Qualora l'accordo sul riequilibrio del PEF non sia raggiunto (ai sensi dell'art. 16	
	- Riequilibrio economico finanziario - comma 6) la parte interessata recede dal	
	contratto.	
	2) In caso di recesso dal contratto ai sensi del presente articolo, le parti provvedono	
	a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore	
	dell'esecuzione apposito verbale entro 60 giorni successivi alla data di ricezione	
	della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al	
	Concessionario sulla base delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere	
	in conseguenza del recesso dal contratto. All'importo così determinato sono	
	sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in	
	relazione ai costi necessari affinché i servizi possano essere realizzati/erogati	
	conformemente alla documentazione approvata.	
	3) Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 dovranno	
	essere corrisposte entro 3 mesi successivi alla compilazione del verbale di cui al	
	comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del	
	predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali	
	somme.	
	4) Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante,	
	esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di	
	continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella	
	gestione ordinaria dell'impianto sportivo alle medesime modalità e condizioni	
	del contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'art. 190	
	comma 6 del D.lgs. 36/2023.	
	5) Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il	

	diritto di proseguire nella gestione l'impianto sportivo in conformità con le	
	previsioni di cui all'art. 190 comma 6 del D.lgs. 36/2023, alle medesime	
	modalità e condizioni del contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle	
	somme di cui al comma 2.	
	25.EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO	
	1) In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del contratto, da qualsiasi causa	
	determinata, le parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal	
	quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del	
	contratto, delle opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i	
	materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni	
	contrattuali. Nel medesimo verbale, le parti danno atto della riconsegna da parte	
	del Concessionario delle predette opere, relative pertinenze, attrezzature,	
	materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni	
	contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a	
	titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale	
	stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori	
	formalità.	
	2) In caso di cessazione anticipata del contratto prima della naturale scadenza del	
	medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte	
	le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell'impianto sportivo e	
	dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il	
	corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì	
	affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi (di	
	manutenzione, riparazione, sostituzione), che dovranno essere realizzati	
	40	

	tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte	
	alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al	
	Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una	
	parte del corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare,	
	entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla	
	perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli	
	interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente	
	all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del	
	Concessionario.	
	3) Il Concedente si impegna ad avviare almeno 6 mesi prima della scadenza della	
	Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo	
	Concessionario.	
	4) Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante,	
	esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di	
	continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la	
	gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal contratto.	
	5) Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del	
	nuovo Concessionario.	
	26.MONITORAGGIO	
	1) Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli	
	obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal	
	presente contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il	
	Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'art. 7, comma	
	3 e 5 (Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario).	
	41	

	27.CESSIONE E SUBAPPALTO	
	Il subappalto è consentito previa autorizzazione nell'importo massimo e con le	
	modalità e i limiti di cui all'art. 119, D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e del disciplinare di	
	gara.	
	È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto al già	
	citato art. 119, D.lgs. 36/2023. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono	
	considerate cessioni ai fini della presente procedura di gara le modifiche di sola	
	denominazione sociale o ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo	
	soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con	
	l'Amministrazione.	
	28.COMUNICAZIONI	
	1) Le parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e	
	trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo che	
	non sia diversamente concordato per iscritto dalle parti ove consentito dalla	
	legge.	
	a) Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le parti si intendono	
	valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica	
	certificata:	
	• per il Concedente: comune.coriano@legalmail.it (Pec),	
	protocollogenerale@comune.coriano.rn.it (e-mail ordinaria);	
	• per il Concessionario: _____ (Pec).	
	2) Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche	
	dell'indirizzo Pec o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di	
	comunicazione.	
	42	

	29.CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	
	Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia concernente la	
	convenzione o connessa alla stessa. Qualora ciò non sia possibile per ogni	
	controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all’interpretazione,	
	esecuzione e risoluzione della convenzione, il foro competente sarà esclusivamente	
	il Tribunale di Rimini.	
	30.DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	
	La concessione della gestione è soggetta alla legislazione vigente in materia di	
	antimafia.	
	31.INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR)	
	1) Il Comune di Coriano, in qualità di titolare del trattamento, informa che i	
	dati personali conferiti nell’ambito delle procedure di selezione e affidamento di	
	contratti pubblici, o comunque nel contesto di rapporti contrattuali o	
	precontrattuali con Operatori Economici, saranno trattati nel rispetto del	
	Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.lgs. n. 196/2003, così come	
	modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché delle disposizioni normative di settore.	
	2) Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Coriano,	
	con sede in Piazza Mazzini n. 15, 47853 Coriano (RN). Per comunicazioni	
	relative alla protezione dei dati personali è possibile scrivere a:	
	protocollogenerale@comune.coriano.rn.it oppure privacy@comune.coriano.rn.it .	
	Responsabile della protezione dei dati (DPO). Il Comune di Coriano ha	
	nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer -	
	DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR, nella persona dell’Avv. Giovanna Panucci,	
	43	

	contattabile all'indirizzo: privacy@comune.coriano.rn.it .	
	3) Finalità del trattamento dei dati. I dati personali sono raccolti in funzione e	
	per le finalità inerente alle seguenti procedure:	
	<ul style="list-style-type: none"> • per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del 	
	procedimento;	
	<ul style="list-style-type: none"> • nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del 	
	contratto di appalto con i connessi adempimenti.	
	4) Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da	
	garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei,	
	informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e	
	organizzative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non	
	autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.	
	5) Base giuridica del trattamento. Il trattamento dei dati personali si fonda sulle	
	seguenti basi giuridiche:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, 	
	ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta	
	dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. b, GDPR);	
	<ul style="list-style-type: none"> • Necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il 	
	titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR);	
	<ul style="list-style-type: none"> • Necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse 	
	pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare	
	del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR), in particolare per la gestione	
	della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.	
	6) Dati oggetto di trattamento. I dati personali delle persone fisiche oggetto di	

	trattamento possono includere: nome e cognome, luogo e data di nascita,	
	residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, numero di telefono, estremi di un	
	documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento particolari	
	categorie di dati personali ai sensi dell'art. 9, par. 1, GDPR. I dati giudiziari	
	sono trattati esclusivamente per la verifica dell'assenza di cause di esclusione ai	
	sensi degli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023, in conformità al Codice dei Contratti	
	Pubblici e al D.P.R. 445/2000.	
	7) Comunicazione e diffusione dei dati. I dati personali potranno essere	
	comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:	
	<ul style="list-style-type: none"> • soggetti nominati dal Comune di Coriano quali responsabili esterni del 	
	trattamento (es. fornitori di servizi informatici, tesoriere comunale);	
	<ul style="list-style-type: none"> • autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • autorità giudiziaria o polizia giudiziaria nei casi previsti dalla legge; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione 	
	o dello Stato italiano.	
	I soggetti sopra elencati tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari o	
	responsabili, secondo i casi. La diffusione dei dati avverrà esclusivamente nei	
	limiti previsti da norme sulla trasparenza e anticorruzione, mediante	
	pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale	
	del Comune.	
	8) Trasferimento dei dati. Il Comune di Coriano non trasferisce i dati personali in	
	paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.	
	9) Periodo di conservazione dei dati. I dati personali sono conservati per tutto il	
	tempo necessario all'esecuzione del contratto e, successivamente, per un periodo di	
	45	

	10 anni dalla cessazione del rapporto, salvo esigenze di difesa in giudizio o obblighi	
	normativi che impongano una conservazione più lunga.	
	10) Diritti dell'interessato. L'interessato ha diritto:	
	• di accedere ai dati personali (art. 15 GDPR),	
	• di rettificarli (art. 16),	
	• di ottenerne la limitazione (art. 18),	
	• di opporsi al trattamento (art. 21),	
	• di chiederne la portabilità (art. 20), nei limiti di applicabilità.	
	Le richieste possono essere inoltrate a: privacy@comune.coriano.rn.it .	
	11) Diritto di reclamo. L'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la	
	protezione dei dati personali, raggiungibile tramite il sito: www.garanteprivacy.it .	
	12) Fonte dei dati. I dati personali sono di norma forniti direttamente dall'interessato,	
	ma possono essere acquisiti anche mediante consultazione di registri pubblici o	
	comunicazione da parte di autorità pubbliche.	
	13) Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per	
	partecipare alle procedure ad evidenza pubblica e per l'esecuzione del contratto.	
	Il mancato conferimento impedirà l'instaurazione o prosecuzione del rapporto	
	contrattuale.	
	14) Inesistenza di processi decisionali automatizzati. Il Comune di Coriano non	
	adotta processi decisionali automatizzati, né attività di profilazione ai sensi	
	dell'art. 22 GDPR.	
	32. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	
	Responsabile unico del procedimento è il Responsabile dell'Area Servizi alla	
	persona del Comune di Coriano.	
	46	

33. RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO

	1) Il Concessionario, a pena di risoluzione del rapporto, si impegna altresì a
	rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento
	recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del
	decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”) nonché gli obblighi comportamentali di
	cui al “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Coriano”, approvato
	con delibera di Giunta Comunale n. 07 del 28/01/2014.

34. PATTO DI INTEGRITA'

	Il Concessionario si impegna a rispettare le clausole del patto di integrità sottoscritto
	e allegato agli atti di gara (Allegato E).

35.DISPOSIZIONI FINALI - NORME DI RINVIO.

	1) Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Concedente
	tutte le circostanze e i dati che, rilevanti nell'espletamento del suo compito, possono
	pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

	2) Restano a carico del Concessionario tutte le spese, oneri, formalità permessi
	licenze visti nulla escluso necessari per l'esecuzione del servizio.

	3) Per quanto non espressamente previsto nel capitolato di gestione, nel
	disciplinare di gara, nell'offerta tecnica presentata e nel presente contratto, le parti
	faranno riferimento per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e a quelle
	vigenti in materia di forniture di beni e pubblici servizi.

COMUNE DI CORIANO